



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1150003 - Palude di Casalbeltrame

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 6-4583 del 23/01/2017)



Riserva naturale
Palude di Casalbeltrame



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

PALUDE DI CASALBELTRAME (IT1150003)

MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali, ambito di applicazione e valenza

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Divieti

Art. 4 Obblighi

Art. 5 Attività da promuovere e buone pratiche

Art. 6 Monitoraggi e Piani d'azione

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT 1150003 "PALUDE DI CASALBELTRAME "

Art. 7 Ambito di applicazione

CAPO I – Ambienti forestali

Art. 8 Disposizioni generali

Art.9 Divieti

Art.10 Obblighi

Art. 11 Attività da promuovere e buone pratiche

Art. 12 Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Art. 13 Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0)*

Capo II – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 14 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflora e/o degli Isoeto/Nanojuncetea (3130)

CAPO III - Ambienti agricoli

Art. 15 Divieti

Art. 16 Obblighi

Art. 17 Attività da promuovere e buone pratiche

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 18 Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroatteri che si trovano in edifici o infrastrutture

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O PER GRUPPI DI SPECIE

Insetti

Art.19 Siti con presenza di Ophiogomphus cecilia in ambiente risicolo

Art.20 Siti con presenza di Sympecma paedisca in ambiente risicolo

Anfibi

Art 21 *Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee, ed in risaia (Triturus carnifex, Hyla intermedia, Rana lessonae)*

Rettili

Art. 22 *Siti con presenza di Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus*

Uccelli

Art. 23 *Presenza di Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus , Botaurus stellaris Casmerodius albus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax*

Art. 24 *Presenza di anatidi svernanti*

Art. 25 *Presenza di Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus*

Art. 26 *Presenza di Philomachus pugnax, Himantopus himantopus, Crex Crex, Porzana, porzana, Acrocephalus melanopongon, Acrocephalus paludicola*

Art. 27 *Presenza di Grus grus*

Art. 28 *Presenza di Circus aeruginosus e Circus cyaneus, Falco peregrinus*

Art. 29 *Presenza di Alcedo atthis*

Art. 30 *Presenza di (Marsilea quadrifolia)*

ALLEGATI

Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito Rete Natura 2000 IT115003 “Palude di Casalbeltrame”

Tab. 2 – Specie presenti in allegato I della Direttiva 2009/147/CE e in allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE,

Allegato B: - Specie aliene

1 - Specie animali alloctone

2 - Specie vegetali alloctone

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali, ambito di applicazione e valenza

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di conservazione per la Rete natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 1120014 Palude di Casalbeltrame e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nell'area protetta regionale;
 - b) integrano le previsioni contenute nelle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.
 - c) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali .
5. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
6. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in

manca di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

7. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *“Misure di Conservazione per la Rete natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI

Art. 2

Disposizioni generali

- 1.** Nel sito della Rete Natura 2000 IT1150003 “Palude di Casalbeltrame” (di seguito denominato “Sito”), di seguito denominato anche Sito, sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat
- 2.** In funzione della presenza rilevante delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 2 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
- 3.** E’ richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando lo stato di conservazione di habitat o specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il sito della Rete natura 2000 è stato identificato.
- 4.** Le presenti misure di conservazione sito-specifiche costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 45 della stessa legge.
- 5.** I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione sito-specifiche.
- 6.** Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposte e/o eseguite in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
- 7.** Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento.
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione,
 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio,
 3. non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione

- energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali;
- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - g) interventi edilizi, fatto salvo quanto previsto per le colonie di chiroteri all'art. 18, da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola.

Art. 3 *Divieti*

Nel Sito "Palude di Casalbeltrame" è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo della fauna selvatica, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico o piani d'azione di cui all'articolo 47 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, approvati dal soggetto gestore;
- c) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono inoltre ammessi i tagli fitosanitari, purché riconosciuti dalle Autorità Competenti, e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o alloctone;
- d) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- e) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche fitosanitarie, purché riconosciute dalle Autorità Competenti e consentite dalla legislazione vigente;
- f) realizzare nuove discariche impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto.
- g) abbattere alberi appartenenti a specie non incluse nell'allegato B di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- h) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- i) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo

di *Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti)* per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con *Bti* al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del Sito;

- j) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione approvato con D.G.R. n. 54-7409/2014 e quelle presenti nel regolamento UE 1143/2014, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- k) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del sito, in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità" ;
- l) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previo assenso del soggetto gestore, fino alla definizione delle modalità di gestione tramite Misure di Conservazione sitespecifiche e/o Piani di Gestione;
- m) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del sito, in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
- n) nell'attività di controllo della fauna selvatica, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- o) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
- p) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- q) realizzare strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- r) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- s) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.
- t) utilizzare munizionamento al piombo;
- u) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- v) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- w) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 ad esclusione delle attività addestrative di protezione civile, approvate dal soggetto gestore;

- x) realizzare impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- y) *(lettera non esistente per mero errore materiale)*
- z) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- aa) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- bb) raccogliere esemplari di specie floristiche, o parti di esse, presenti in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e nelle "Liste rosse" regionali e nazionali, se non per finalità di studio previo assenso del soggetto gestore e degli altri Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Art .4 *Obblighi*

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; è possibile, in alternativa, impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito stesso;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati;
- c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei

- coltivatori di taluni seminativi;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa dispositivi di segnalazione sui cavi o, utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci ed ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009, o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - f) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere, in aree limitrofe al sito;
 - g) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalciatura/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B tab. 2, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nel succitato Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili alla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
 - h) rimuovere gli elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore.

Art. 5

Attività da promuovere e buone pratiche

1. Nel sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione;
 - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel

- territorio in oggetto;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto
 - f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
 - k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1. minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2. minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
 - o) *(lettera non esistente per mero errore materiale)*
 - p) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - q) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del sito Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistiche venatorie, aziende agrituristiche venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio circostante di competenza;
 - r) adozione di accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - s) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste

rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

- t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
 - u) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del sito sul territorio e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di gestione, per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
 - x) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - y) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi di teleferiche;
 - z) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - aa) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione.
2. Sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando (quando previsto) l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone animali e vegetali con riconosciuto comportamento invasivo anche potenziale nel sito, piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, finalizzati al controllo/eradicazione;
 - c) ripristini e recuperi di ambienti degradati e antropizzati in disuso con finalità di ricostruzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto.

Art. 6

Monitoraggi e Piani d'azione

- 1) La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali. In base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le presenti Misure di Conservazione o quant'altro previsto dal Piano di Gestione;
 - c) predispone Piani d'Azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di

gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;

- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2) Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE
AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO
IT 1150003 "PALUDE DI CASALBELTRAME "

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Gli habitat o raggruppamenti di Habitat di cui all'All. I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE, o per le specie di avifauna inserite nell'All. I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per i Siti della rete 2000 IT1150003 "Palude di Casalbeltrame" così come descritte nell'allegato A
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito della Rete Natura 2000, di tipologie ambientali ricadenti nelle macro tipologie "ambienti forestali", "acque ferme" e "ambienti agricoli", i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione sito specifiche.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza

CAPO I – Ambienti forestali

Art. 8

Disposizioni generali

1. Negli ambienti forestali del Sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2009, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione Sito Specifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art.9

Divieti

1. Negli ambienti forestali del sito della "Palude di Casalbeltrame" è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario

in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;

- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive, sulla base delle previsioni del piano di gestione, o del Piano Pastorale Aziendale, o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat
- g) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione d'uso, fatto salvo gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d);

Art.10

Obblighi

1. Negli ambienti forestali del sito della "Palude di Casalbeltrame" si applicano i seguenti obblighi:
 - a) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - b) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - c) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - d) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - e) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti;
 - f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c dell'articolo 23 delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete natura 2000 del Piemonte;
 - g) gli interventi selvicolturali possono essere effettuati dal 15 ottobre al 15 marzo, le operazioni di concentramento ed esbosco devono essere concluse entro il 31 marzo; nelle garzaie le operazioni di taglio, concentramento ed esbosco devono essere eseguite nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre; sono fatti salvi i casi in cui siano necessari interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità e la tutela di beni immobili;
 - h) in tutti gli interventi selvicolturali è fatto obbligo di valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
 - i) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B tab. 2 fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie
 - j) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di

estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel sito "Palude di Casalbeltrame", è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura, finalizzata al mantenimento, miglioramento o ripristino di ambienti di interesse comunitario;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.
- g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri ed un'altezza delle scarpate superiore al metro

Art. 11

Attività da promuovere e buone pratiche

Negli ambienti forestali del sito della "Palude di Casalbeltrame" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali aventi estensione non inferiore a 100 ettari accorpati, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino e/o la realizzazione di nuovi stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi interni al bosco.

Art. 12

Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Obblighi:

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- e) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;

- f) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, alla relazione tecnica di cui all'articolo 5 o al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del vigente regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Una volta che un albero destinato all'invecchiamento indefinito sia caduto al suolo dovrà comunque essere conservato e, in occasione del successivo intervento selvicolturale, dovrà essere identificato e rilasciato un ulteriore albero secondo i criteri precedentemente illustrati.

4. Gli alberi vivi rilasciati sono conteggiati nel novero delle piante da rilasciare nelle diverse forme di governo ammesse dalle presenti Misure di Conservazione Sito Specifiche.

5. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0)*

1. Divieti :

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente.
- f) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata.

2. Obblighi:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 20 per

cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;

- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui a regime la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 2000 metri quadrati ampliabile a 5000 metri quadrati nel caso di popolamenti con senescenza generalizzata;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di riserve a gruppi e copertura residua di almeno il 50 per cento. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni;
 - 3. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale per gruppi o con tagli di rigenerazione su piccole superfici tramite tagli a buche, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; le aree d'intervento devono avere superficie massima ammissibile di 1000 metri quadrati con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi. Il periodo di curazione minimo è di 10 anni
- c) per tutte le forme di governo, è obbligatorio il rilascio di un congruo numero, in relazione alla distribuzione diametrica del popolamento, di ontani neri appartenenti alle classi diametriche maggiori di 40 cm da concordarsi con il soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo gli specchi d'acqua, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Capo II – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 14

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflora e/o degli Isoeto/Nanojuncetea (3130)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale o trasformazione d'uso, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il Sito, previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - b) nuove captazioni idriche in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica galleggiante e sommersa e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 30 settembre);
 - d) realizzazione di strutture turistico-ricreative finalizzate ad attività sportive in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
 - e) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - f) navigazione a motore;
 - g) navigazione a remi nei canneti;
 - h) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 agosto);
 - i) accedere alle aree di svernamento dell'avifauna acquatica, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
 - j) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel sito "Palude di Casalbeltrame" con ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei fontanili e specchi d'acqua permanenti; b) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - b) *(lettera non esistente per mero errore materiale)*
 - c) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.
3. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della

procedura di valutazione di incidenza:

- a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
- j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- k) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
- l) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- m) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondosità.

4. 2. *(numero ripetuto per mero errore materiale)* Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

CAPO III - Ambienti agricoli

Art. 15 *Divieti*

1. Negli ambienti agricoli del Sito della "Palude di Casalbeltrame" è fatto divieto di:
 - a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm. in

un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;

- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 16 *Obblighi*

1. Negli ambienti agricoli del Sito della “Palude di Casalbeltrame” si applicano i seguenti obblighi:
- a) nei seminativi a riposo effettuare gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
 - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d’acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l’obbligo dell’espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l’uso di tecniche che non prevedano l’utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l’impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all’Allegato B tab. 2 delle Misure di Conservazione regionali, nell’ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
 - d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o che abbiano ottenuto giudizio positivo di valutazione di incidenza;
 - e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 17 *Attività da promuovere e buone pratiche*

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell’impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (DM 22/2/2014) ed alle “Linee Guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche”, favorendo l’uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l’ambiente
 - b) riduzione dell’impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
 - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l’eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di

abbeverata, etc.), siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;

- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
- n) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
- o) creazione lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
- p) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
- q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 18

Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture

1 Divieti:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2 Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3 Buone pratiche:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterri negli edifici pubblici o privati;

- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroteri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

TITOLO V

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O PER GRUPPI DI SPECIE

Insetti

Art.19

*Siti con presenza di *Ophiogomphus cecilia* in ambiente risicolo*

1 Divieti:

- a) effettuare qualsiasi intervento di artificializzazione (cementificazione) delle sponde dei canali di dimensioni medio grandi popolati dalla specie.

2 Obblighi:

- a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie;
- b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione dei canali, da programarsi in modo da non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della/e specie.

Art.20

*Siti con presenza di *Sympecma paedisca* in ambiente risicolo*

1. Divieti:

- a) trattamento delle vasche di risaia e dei corpi d'acqua ferma (stagni, laghetti etc.) con utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- b) riduzione della superficie delle zone boscate, nonché dello sviluppo lineare di siepi arborate.

2. Buone pratiche:

- a) creazione di stagni seminaturali ricchi di vegetazione acquatica e privi di ittiofauna;
- b) conversione dei seminativi in rimboschimenti di latifoglie autoctone.

Anfibi

Art 21

*Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee, ed in risaia (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana lessonae*)*

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone; per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali;
- e) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile – giugno), evitando le asciutte;
- f) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio.

Rettili

Art. 22

Siti con presenza di Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus

Valgono le misure di conservazione indicate al Capo III per gli ambienti agricoli (art 20, 21, 22)

Uccelli

Art. 23

Presenza di Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Casmerodius albus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax

Nidificanti, migratrici regolari e parzialmente svernanti, frequentano le zone umide con bassi fondali e poca vegetazione emergente o galleggiante sull'acqua, paludi, laghetti e risaia con acqua. Risultano nidificanti Botaurus stellaris e Ixobrychus minutus.

1. Divieti:

- a) evitare disturbo antropico nel periodo riproduttivo (marzo-luglio);
- b) non abbattere gli alberi con nidi presenti anche al di fuori del periodo di nidificazione;
- c) eliminazione e danneggiamento dei canneti e di formazioni vegetali igrofile ove le specie (Botaurus stellaris e Ixobrychus minutus) sono presenti e/o nidificano.

2. Buone pratiche:

- a) costituire zone boscate e vegetate isolate dalla terra ferma in contesti di acque basse e laghi per favorire l'insediamento di eventuali colonie.

Art. 24

Presenza di anatidi svernanti

Svernanti in regione, necessitano di acque ferme o debolmente correnti con rami e tronchi che utilizzano come posatoi e rifugio.

1. Divieti:

- a) rimozione di alberi e rami caduti nello specchio d'acqua, nelle zone di sosta per svernamento accertate.

2. Buone pratiche:

- a) adottare misure per evitare l'eccessivo disturbo antropico.

Art. 25

Presenza di Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus

Migratrice regolare e nidificante, localizzata in Regione; occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustate e ampie radure, generalmente soleggiate, calde, prevalentemente asciutte o anche semi-aride

1. Divieti:

- a) mantenimento delle formazioni cespugliate e arbustive con dominanza di essenze fruticose;
- b) mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali il pascolo e lo sfalcio.

2. Buone pratiche:

- a) ricostituzione di siepi, filari idonei alla nidificazione, sosta della specie
- b) controllo e dove possibile rimozione di cespugli ed alberi alloctoni come ad esempio Robinia, Ailanthus.

Art. 26

Presenza di Philomachus pugnax, Himantopus himantopus, Crex Crex, Porzana, porzana, Acrocephalus melanopongon, Acrocephalus paludicola

1. Divieti:

- a) Di tutte le misure che portano a drenaggio e/o ad un miglioramento (bonifica) di zone umide.

2. Buone pratiche:

- a) costituzione di zone umide ad acque bassissime con poca vegetazione d'alto fusto, prati umidi.
- b) Per genere Acrocephalus ricostituzione e incremento di zone a canneto;
- c) misure di gestione del flusso turistico o divieto di accesso in zone particolarmente sensibili

specialmente durante il periodo di riproduzione.

Art. 27

Presenza di Grus grus

Svernante regolare in forte aumento numerico. Sosta e si alimenta nei coltivi di pianura, utilizzando prati, campi di grano e di mais.

1. Divieti:

- a) impedire qualsiasi disturbo antropico in un raggio di 500 metri da dormitori accertati;
- b) sospendere gli interventi tecnici di gestione del cinghiale in un raggio di 1 km dai dormitori.

Art. 28

Presenza di Circus aeruginosus e Circus cyaneus, Falco peregrinus

Svernanti irregolari e migratori e potenzialmente nidificanti.

1. Divieti:

- a) in caso di nidificazione accertata impedire qualsiasi disturbo antropico in un raggio di 500 metri dal nido.

2. Buone pratiche:

- a) costituzione di zone umide idonee alla nidificazione con impianti a *Phragmites*.

Art. 29

Presenza di Alcedo atthis

1. Divieti:

- a) artificializzazione delle sponde dei corsi d'acqua e stagni, fatti salvi progetti connessi ad esigenze di sicurezza idraulica, da sottoporre a procedura di valutazione di
- b) incidenza;
- c) nei periodi di nidificazione è vietata la distruzione di siti di nidificazione accertati, anche in relazione a lavorazioni di materiali inerti derivanti da attività estrattiva.

2. Buone pratiche:

- a) realizzazione di siti riproduttivi artificiali (ad esempio: argini in materiale misto, fangoso-sabbioso, meglio se a vari strati con pareti verticali riparate dai venti dominanti ed a contatto con l'acqua).

Piante

Art. 30

Presenza di (Marsilea quadrifolia)

1. Divieti:

- a) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;

- b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un innalzamento della pendenza sia fuori che dentro l'acqua;
- c) asportazione vegetazione acquatica;
- d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 metri dal bordo dell'acqua;
- e) immissione di specie faunistiche alloctone ed in particolare il gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), la nutria (*Myocastor coypus*), la carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idella*) e tutte le specie erbivore dell' ittiofauna alloctona;
- f) immissione di specie floristiche acquatiche esotiche invasive (es. *Nelumbo nucifera*, *Azolla* sp., *Nymphaea mexicana*);
- g) immissione di specie floristiche autoctone non originariamente presenti nel bacino e dall'accertato carattere invasivo (es. *Salvinia natans*);
- h) fruizione turistica delle sponde, accesso ai fini di pesca sportiva sulle sponde;
- i) approdo sulle sponde;
- j) realizzazione di manufatti, pontili.

1. Obblighi:

- a) azioni di contrasto volte all'eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di vegetazione acquatica;
- b) azioni di contrasto volte all'eliminazione del gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*);
- c) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.

2. Buone pratiche:

- a) ripristino di condizioni profili spondali degradanti;
- b) in presenza di stagni o bacini di origine artificiale (peschiere o laghi da sbarramento) la conservazione della specie può avvenire anche operando svuotamenti temporanei dei bacini finalizzati a eliminare specie faunistiche alloctone e invasive, quindi a procedere ad una riprofilatura delle sponde volta a mantenere pendenze lievi; prima dell'intervento materiale vivo di propagazione della specie sarà prelevato e conservato ex situ ai fini di un successiva reintroduzione.

ALLEGATI

Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito Rete Natura 2000 IT115003 “Palude di Casalbeltrame”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni 	91E0*
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti pietrificanti - Torbiere - Stagni e paludi - Laghi 	3130
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli - Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Specie presenti in allegato I della Direttiva 2009/147/CE e in allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE,

Gruppo	Codice	Nome scientifico	Motivo tutela	Presenza in F.S.
B	A293	Acrocephalus melanopogon	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A229	Alcedo atthis	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A634-A	Ardea purpurea	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A635	Ardeola ralloides	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A688-B	Botaurus stellaris	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A224	Caprimulgus europaeus	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A080	Circaetus gallicus	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A081	Circus aeruginosus	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A082	Circus cyaneus	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A698	Casmerodius albus	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A122	Crex crex	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A697	Egretta garzetta	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A710	Falco peregrinus	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A321	Ficedula albicollis	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A127	Grus grus	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
I		Helix pomatia	Allegato V Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
R	1284	Hieropis viridiflavus	Allegato IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
B	A131	Himantopus himantopus	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
A		Hyla intermedia	Allegato IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
B	A617-A	Ixobrychus minutus	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A338	Lanius collurio	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A272	Luscinia svecica	Allegato I direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
P		Marsilea quadrifolia	Allegato II, IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
B	A610-B	Nycticorax nycticorax	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
I	1037	Ophiogomphus cecilia	Allegato II, IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
B	A151	Philomachus pugnax	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si
B	A607-B	Platalea leucorodia	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
B	A119	Porzana porzana	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	Si

			Uccelli”	
R	1256	Podarcis muralis	Allegato IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
A	1207	Rana lessonae	Allegato IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	Si
I		Sympecma peadisca	Allegato IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	No
B	A166	Tringa glareola	Allegato I Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”	No
A	1167	Triturus carnifex	Allegato II, IV Direttiva 92/43/CEE “Habitat”	Si

Allegato B: - Specie aliene

1 - Specie animali alloctone

ENTITÀ	PROBLEMATICHE
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Ibis sacro <i>Threskiornis aethiopicus</i>	

2 - Specie vegetali alloctone

L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 “Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione” e successive modifiche e integrazioni”.

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

- 1 Acer campestre L.
- 2 Fraxinus excelsior L.
- 3 Prunus avium L.
- 4 Tilia cordata Miller
- 5 Ulmus minor Miller